

(N. 1242)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1802)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dell'Industria e il Commercio

(CORTESE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1955

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875,
concernente modificazioni alla imposta di consumo sul caffè.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, concernente l'aumento dell'imposta di consumo sul caffè.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 6 ottobre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, istitutivo della imposta di consumo sul caffè;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato E;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare l'imposta di consumo sul caffè;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è stabilita in lire 50.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in lire 69.000 per quintale.

Art. 2.

L'aumento d'imposta derivante dalla disposizione dell'articolo precedente si applica anche al caffè naturale e tostato che abbia assolto il tributo in base alle previgenti aliquote e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia da chiunque posseduto in quantità complessivamente superiore ai cento chilogrammi.

All'uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità esistenti, anche se viaggianti, alle Dogane o agli Uffici tecnici delle imposte di

fabbricazione od ai Comandi di brigata della guardia di finanza, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di supplemento d'imposta per effetto del precedente articolo 2 provvederanno le Dogane nelle forme stabilite dall'articolo 93 del vigente regolamento doganale, tenendo per base l'intero quantitativo risultante dai verbali di accertamento redatti dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, a seguito del riscontro delle denunce di cui allo stesso articolo 2.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con una pena pecuniaria non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta a un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI —
GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.